

Contratti di borsa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12937 del 23/05/2017

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Violazione dei doveri di informazione da parte dell'intermediario - Possibilità di risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento - Sussistenza.

In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12937 del 23/05/2017

CONTRATTI DI BORSA

CONTRATTI